


REGOLAMENTO (UE) N. 10 del 14 gennaio 2011 (Noto come Regolamento PIM) riguardante i materiali e gli oggetti di materiali plastici destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

Turno Pedrelli - Nella Bovis

SSICA Stazione Sperimentale per l'Industria delle Conserve Alimentari,
V.le Tanara, 31/A - 43121 Parma



Ha già compiuto un anno il tanto atteso Regolamento che rappresenta un ulteriore passo in avanti verso l'armonizzazione della normativa europea sui materiali plastici essendo entrato in vigore il 1° maggio 2011.

Numerosi sono i dubbi e i quesiti posti in questo periodo; per cercare di risolverli, il Ministero della Salute ha emesso una circolare esplicativa (Circ. Min. Salute 12.5.11).

Il Regolamento stabilisce norme per la fabbricazione e la commercializzazione di materiali e oggetti di materia plastica destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari e incorpora le disposizioni comunitarie fino ad ora adottate.

Il campo di applicazione comprende:

- tutti gli oggetti e i materiali di plastica,
 - tutti gli oggetti e i materiali di plastica stampati o rivestiti
 - multistrato di plastica tenuti insieme da adesivi o altri mezzi
 - guarnizioni di coperchi o chiusure
 - multistrato di plastica (omogenei)
 - multistrato di plastica (non omogenei)
- (composti da due o più strati differenti di tipi di materiali di cui almeno uno di plastica)

Non rientrano nel campo di applicazione:

- resine a scambio ionico
- gomme
- siliconi
- inchiostri da stampa
- adesivi
- rivestimenti
- coloranti
- solventi

Per i materiali multistrato di plastica omogenei, la composizione di ogni strato deve essere conforme al presente regolamento e deve essere fabbricato con sostanze presenti nell'elenco. E' possibile impiegare dietro una barriera funzionale materiali plastici prodotti con sostanze non presenti nell'elenco comunitario, eccetto il cloruro di vinile monomero, purché la migrazione di tali sostanze non sia superiore a 0,01 mg/kg e non siano sostanze classificate come mutagene, cancerogene o tossiche o presenti in nanoforma (Art. 13 comma 2 Reg. P.I.M)

Nei multistrato multimateriali valgono i requisiti di composizione dello strato di plastica che va a contatto con l'alimento che deve essere conforme al regolamento e deve essere fabbricato con le sostanze riportate nell'elenco comunitario. Se lo strato non è a diretto contatto con il prodotto, ma separato da una barriera funzionale vale quanto già sopra riportato per i materiali multistrato di plastica omogenei, compreso le restrizioni relative al cloruro di vinile monomero. (Art. 13 comma 2 Reg. P.I.M). Per questi multistrato multi materiali inoltre non si devono applicare i limiti di migrazione previsti dal regolamento U.E (60 mg/kg o 10 mg/dm²) in quanto gli strati di plastica sono combinati con materiali per i quali non sono state ancora adottate misure specifiche a livello europeo, pertanto i limiti di migrazione globale e specifica restano fissati dalle legislazioni nazionali dei singoli stati.

Negli strati di stampa, nei rivestimenti o negli adesivi si possono utilizzare sostanze diverse da quelle autorizzate a livello UE per le materie plastiche. Tali strati possono essere disciplinati da altre norme europee o nazionali. Anche i coloranti e i solventi sono soggetti alle singole legislazioni nazionali.

È importante ribadire che i materiali o gli oggetti che non rientrano nel Regolamento sono soggetti a norme nazionali o ad altre norme UE.

Si ribadisce che, nei limiti in cui non contrastano con le norme stabilite a livello comunitario, in Italia devono essere applicate le norme del D.M. 21 marzo 1973 (e succ. aggiornamenti) che disciplinano le gomme, le resine epossidiche, i rivestimenti superficiali applicati su materiali non plastici (per questi il PIM vale solo in relazione agli additivi) e tutti quei materiali composti da due o più strati di cui quello destinato al contatto diretto con gli alimenti è di plastica e almeno un altro non è di plastica

L'applicazione del Regolamento dal 1° maggio 2011 è relativa solamente all'elenco delle sostanze autorizzate.

Per quanto concerne la documentazione giustificativa di conformità (in pratica le condizioni e i risultati delle prove di migrazione globale e specifica, i calcoli, compresa la modellazione, altre analisi e le prove della sicurezza e le argomentazioni a dimostrazione della conformità) sono state infatti previste delle disposizioni transitorie, e precisamente:

- Fino al 31 dicembre 2012 i documenti giustificativi di cui all'art. 16 si basano sulle norme di base relative alla verifica della migrazione globale e specifica di cui all'allegato della direttiva 82/711/CEE.
- Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 i documenti giustificativi si possono basare:
 - a) sulle norme per la migrazione di cui all'art. 18 del presente regolamento; oppure
 - b) sulle norme per la migrazione specifica e globale di cui all'allegato della direttiva 82/711/CEE.
- Dal 1° gennaio 2016 i documenti giustificativi di cui all'art. 16 si basano sulle norme per le prove di migrazione di cui all'art 18, fatto salvo il paragrafo 2 dell'art. 22 del presente regolamento.